

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3586

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 2005

—————

Nuove norme in materia di ordinamento della tutela del credito
e del risparmio e di ordinamento della Banca d’Italia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Da tempo nel mondo politico ed in quello dell'economia, della finanza e del settore bancario è stato posto il problema della riforma della Banca d'Italia, sia per quanto attiene la struttura del suo capitale, e cioè della natura dei partecipanti ad esso, sia per quanto attiene il suo ordinamento, anche in relazione ai mutamenti avvenuti nel nostro sistema monetario ed alle modifiche introdotte nell'ordinamento in materia di distribuzione anche su base territoriale delle competenze legislative ed amministrative e dell'esercizio delle relative funzioni.

Parimenti, problemi sorti in ordine allo stato di alcune banche ed istituti di credito, e recentemente anche in relazione ad operazioni relative ai loro assetti proprietari, e l'assordante silenzio del Governo della Repubblica in ordine ad essi, giustificato da una sua incompetenza in materia, dopo il trasferimento non solo dell'esercizio ma della stessa titolarità di funzioni di controllo in materia dallo Stato alla Banca d'Italia, hanno posto all'ordine del giorno il delicato problema dell'*accountability* politica democratica dell'esercizio di queste funzioni. L'esigenza di una presa di posizione del potere politico nella forma di un intervento legislativo è stata resa più attuale ed urgente dall'«avvelenamento» della situazione sul piano istituzionale e della pubblica opinione che alcune improvvise iniziative della magistratura milanese, in gran parte inopportune, anche se almeno in parte formalmente legittime, e le inevitabili gravi speculazioni anche ingiustamente scandalistiche che ne sono seguite, hanno messo in risalto dolorosamente per il Paese e per i singoli.

Con il presente disegno di legge si vuole dare un contributo almeno esemplificativo

al riordinamento della materia. I principi cui esso s'ispira ed anche non poche norme, con il necessario adattamento al nostro ordinamento, in esso proposte sono tratte dalla legislazione britannica in materia, massimamente da quella introdotta dall'*Act of Bank of England*, 1998. Ci si è riferiti preferenzialmente al sistema britannico, perché quel Paese è ricco di tradizioni nel mondo delle banche e delle finanze, ed è anche quello nel quale meglio sembrano essere state composte, in relazione alla tutela del credito e del risparmio e del connesso controllo sulle banche, le esigenze di una indipendenza tecnica e parimenti della necessaria ed opportuna presenza in questo campo del potere governativo, responsabile democraticamente verso il Parlamento.

In materia di struttura del capitale una riforma era stata da tempo resa necessaria dai profondi cambiamenti intervenuti, anche sotto il profilo proprietario, nel nostro sistema creditizio ed assicurativo, e che hanno reso anacronistico, e per di più viziato da conflitto di interessi, il sistema ed il concreto assetto delle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia. La riforma proposta tiene conto del rinnovato assetto territoriale dello Stato e dell'importanza di una presenza della scienza economica e giuridica a livello universitario. In materia di governo della Banca, sia sotto il profilo delle nomine degli organi sia sotto quello del loro reale funzionamento, si sono accantonate alcune finzioni, tra cui quella ormai ridicola della nomina del governatore da parte di un organo solo formalmente autoreferenziale ed in effetti di nessun valore rappresentativo e dell'assenza del potere politico nei meccanismi effettivi di scelta del governatore stesso e del direttore generale. È stato sempre, di fatto, il Go-

verno, e specificamente il Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro competente in materia di economia e finanza, a provvedere sempre alla scelta del governatore e del direttore generale della banca. Al problema ormai ineludibile, anche per il sistema generale di temporaneità od a termine, e di revocabilità di tutti gli uffici pubblici, della durata nella carica di governatore si è data una soluzione parallela a quella della durata del più alto ufficio dello Stato, il Presidente della Repubblica, e cioè sette anni, ma, non trattandosi di carica politica

e per assicurarne l'indipendenza effettiva, si è esclusa ogni possibilità di proroga o riconferma.

Per esigenze d'unità della condotta della politica economica e di rispetto dei principi della responsabilità politica, si è restaurato formalmente il potere del Governo anche in materia di vigilanza, anche se con la garanzia tecnica dell'uso strumentale della Banca d'Italia.

Ai procedimenti sopra indicati è assicurata una costante partecipazione e controllo da parte del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Funzioni di vigilanza sul credito
e sul risparmio)*

1. La vigilanza sul credito ed il risparmio è di competenza dello Stato.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è esercitata dal Ministro dell'economia e delle finanze che ne è responsabile, a mezzo di delega alla Banca d'Italia, che la espleta tramite il Governatore che si avvale a tal fine di apposito ispettorato istituito nell'ambito della Banca stessa e posto alle sue dirette dipendenze. L'ispettorato è istituito ed organizzato con atto del Governatore della Banca, adottato dopo aver sentito il parere del Consiglio superiore della Banca ed approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR).

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CICR, impartisce al Governatore della Banca d'Italia le direttive generali per l'esercizio della delega prevista dal comma 2 e può rivolgere allo stesso richieste o conferire incarichi in ordine a soggetti determinati o a fatti specifici.

Art. 2.

*(Funzioni di autorità
per la garanzia della concorrenza)*

1. Le funzioni di autorità per la garanzia della concorrenza in materia di banche ed istituti di credito attribuite dalla normativa vigente alla Banca d'Italia sono da questa esercitate sentita l'Autorità per la garanzia della concorrenza e del mercato, secondo le

norme dell'apposito regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti secondo i regolamenti interni delle rispettive Camere.

Art. 3.

*(Nomina del Governatore
della Banca d'Italia)*

1. Il Governatore della Banca d'Italia è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti secondo i regolamenti interni delle rispettive Camere e sentito il Consiglio superiore della Banca.

Art. 4.

*(Durata della carica
del Governatore della Banca d'Italia)*

1. Il Governatore della Banca d'Italia dura in carica, indipendentemente dall'età, per sette anni e non può essere rinnovato.

Art. 5.

*(Revoca anticipata dalla carica
di Governatore della Banca d'Italia)*

1. Il Governatore della Banca d'Italia può essere revocato dalla carica anticipatamente rispetto alla scadenza del mandato prevista dall'articolo 4, con decreto del Presidente

della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa risoluzione approvata nell'identico testo, anche non successivamente, dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, su richiesta del Governo.

Art. 6.

(Nomina e revoca del direttore generale e dei vice direttori generali della Banca d'Italia)

1. Il direttore generale ed i vicedirettori della Banca d'Italia designati e proposti per la revoca anticipata secondo lo statuto, sono nominati o revocati con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 7.

(Applicazione della legge)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge, nonché quelle che attengono alla composizione dell'assemblea dei partecipanti e del Consiglio superiore della Banca previste dalle norme dell'allegato Statuto della Banca d'Italia hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 non si applicano al Governatore della Banca in carica alla data del 31 luglio 2005.

Art. 8.

(Esproprio delle quote dei partecipanti e loro redistribuzione)

1. Le quote di coloro che siano partecipanti al capitale della Banca d'Italia alla

data di entrata in vigore della presente legge, e che non le abbiano cedute o non le cedano volontariamente allo Stato a mezzo di contratto, sono espropriate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a norma del terzo comma dell'articolo 42 della Costituzione ed a vantaggio dello Stato medesimo, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, emanati dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ne fissa l'equo indennizzo nella misura del valore con il quale esse sono iscritte nei registri della Banca d'Italia.

2. Le quote di cui al comma 1 sono ridistribuite gratuitamente ai nuovi partecipanti previsti dallo Statuto della Banca con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dall'acquisizione delle quote medesime da parte dello Stato.

Art. 9.

(Approvazione dello Statuto della Banca d'Italia e sua emendabilità)

1. È approvato lo Statuto della Banca d'Italia allegato alla presente legge.

2. Gli articoli dello Statuto che non derivino o non siano strettamente connessi alle norme della presente legge possono essere abrogati o sostituiti con decreto del Presidente della Repubblica, emanato dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO
(articolo 9)

Statuto della Banca d'Italia

TITOLO I	Artt.
<i>Costituzione e capitale della Banca d'Italia</i>	1-4
TITOLO II	
<i>Amministrazione della Banca (norme generali)</i>	5
§ 1 - Assemblea generale dei partecipanti	6-12
§ 2 - Consiglio superiore	13-20
§ 3 - Sindaci e censori	21-22
§ 4 - Governatore	23-24
§ 5 - Direttore generale e vice direttori generali	25-27
§ 6 - Amministrazione delle sedi	28-31
§ 7 - Succursali	32-34
§ 8 - Direttori	35-37
§ 9 - Agenzie	38
TITOLO III	
<i>Operazioni della Banca</i>	39-42
§ 1 - Norme per le operazioni	43
TITOLO IV	
<i>Bilanci, utili, spese e perdite, riserve</i>	44-47
TITOLO V	
<i>Disposizioni generali</i>	48-55

TITOLO I
COSTITUZIONE E CAPITALE DELLA
BANCA D'ITALIA

Art. 1.

1. La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375. Essa esercita funzioni bancarie.

2. A partire dalla data indicata a norma dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, la Banca d'Italia, banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (statuto del SEBC). Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito denominato «trattato»).

3. In particolare, la Banca d'Italia emette banconote in applicazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.

4. La Banca d'Italia assolve inoltre gli altri compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla legge.

5. Nel suo nuovo ordinamento la Banca d'Italia riassume tutte indistintamente le attività, i diritti, i privilegi e le passività, gli obblighi e gli impegni dell'Istituto creato con la legge 10 agosto 1893, n. 449.

Art. 2.

1. La Banca d'Italia ha l'amministrazione centrale in Roma.

2. Le sue filiali si distinguono in sedi, succursali ed agenzie, la cui competenza territoriale è determinata dal Consiglio superiore.

3. Ha sedi nelle città di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

4. Può avere succursali o agenzie nei capoluoghi di provincia in armonia con quanto previsto dalla legge.

5. Quando occorresse apportare variazioni allo stato attuale delle sedi e delle altre filiali, i relativi provvedimenti debbono riportare l'approvazione del Consiglio superiore e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 3.

1. Il capitale della Banca d'Italia è di 156.000 euro rappresentato da quote di partecipazione di 0,52 euro ciascuna.

2. Le dette quote sono nominative e sono di proprietà dello Stato, delle regioni a statuto speciale, delle regioni a statuto ordinario, della provincia autonoma di Trento, della provincia autonoma di Bolzano *Land Südtirol* e del comune di Roma, nonché delle università e politecnici costituiti nella Repubblica.

3. Il 51 per cento di dette quote di partecipazione sono di proprietà dello Stato. Il rimanente 49 per cento è attribuito per tre quarti agli enti autonomi territoriali sopra indicati e diviso tra gli enti stessi in proporzione alla loro popolazione quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, e per un quarto alle università e politecnici nella ragione di uno per università o politecnico. Alla divisione delle quote si procede con decreto del Presidente della Repubblica dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i Presidenti delle Giunte regionali, il Presidente della Giunta provinciale di Trento, il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano-*Landeshauptmann von Land Südtirol*, il sindaco di Roma e i Rettori delle università e politecnici o loro delegato.

4. Le Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimono il loro parere secondo le norme dei regolamenti interni delle rispettive Camere. I Presidenti delle Giunte regionali, il Presidente della Giunta provinciale di Trento, il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano-*Landeshauptmann von Land Südtirol* esprimono il loro parere nelle forme e nei modi previsti dai loro statuti, il Sindaco di Roma esprime il proprio parere nelle forme e nei modi previsti dallo statuto del comune di Roma e i Rettori delle università e politecnici sentiti i rispettivi Senati accademici.

5. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Trascorso questo termine si provvede comunque.

Art. 4.

1. I certificati attestanti le quote di partecipazione sono rilasciati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

2. I certificati non possono essere alienati in alcun modo né dati in pegno o garanzia.

TITOLO II

AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA

Art. 5.

1. I poteri dell'Istituto risiedono:
 - a) nell'assemblea generale dei partecipanti;
 - b) nel Consiglio superiore e nel Comitato del Consiglio superiore;
 - c) nel direttorio, costituito dal governatore, dal direttore generale e da due vice direttori generali.

§ 1 - Assemblea generale dei partecipanti

Art. 6.

1. L'assemblea generale dei partecipanti è convocata dal governatore, con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non meno di 15 giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza, e si riunisce in Roma non più tardi del 31 maggio di ciascun anno.

2. L'assemblea generale è presieduta dal governatore.

3. I rappresentanti dello Stato sono designati in numero di 15 dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Non possono essere nominati rappresentanti dello Stato membri del Parlamento o del Governo. I rappresentanti delle regioni in numero di cinque, i rappresentanti della provincia autonoma di Trento e della provincia di Bolzano-*Land Südtirol* in numero di tre ed i rappresentanti del comune di Roma in numero di tre, sono designati rispettivamente dai Presidenti delle Giunte regionali, esclusa la regione del Trentino Alto Adige-*Land Südtirol*, dal Presidente della provincia autonoma di Trento, dal Presidente della provincia di Bolzano-*Land Südtirol* e dal Sindaco di Roma, secondo le norme degli statuti dei rispettivi enti. Alla Valle d'Aosta spetta un solo rappresentante.

4. I voti sono attribuiti ad ogni rappresentanza in proporzione alle quote di proprietà degli enti che essi rappresentano secondo la ripartizione fatta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. I voti sono espressi unitariamente per ogni rappresentanza in base alla maggioranza dei membri di ciascuna di esse.

6. Hanno diritto di partecipare all'assemblea senza diritto di voto i Presidenti delle Giunte regionali, escluso il Presidente della regione Trentino Alto Adige-*Südtirol*, il Presidente della provincia autonoma di

Trento, il Presidente della provincia di Bolzano-*Land Südtirol* e il Sindaco di Roma o i loro rappresentanti.

Art. 7.

1. L'ordine del giorno dell'assemblea generale viene stabilito dal Consiglio superiore e deve comprendere la approvazione del bilancio e la nomina dei sindaci e dei due supplenti.

2. L'ordine del giorno deve comprendere altresì tutte le proposte presentate al Consiglio superiore entro il mese di marzo, con domanda sottoscritta da uno dei membri di esso.

3. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai partecipanti con avviso inserito, almeno 15 giorni prima dell'assemblea, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

1. L'assemblea generale è valida quando intervengono, in persona dei loro rappresentanti ovvero di mandatari, almeno un numero di partecipanti che rappresenti il 60 per cento del capitale dell'Istituto.

2. Non raggiungendosi il numero di quote di cui al comma 1, l'assemblea viene rimandata a non meno di 8 nè a più di 15 giorni di distanza dalla prima convocazione. In questa seconda riunione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e la quantità delle partecipazioni rappresentate. Il rinvio dell'assemblea sarà annunziato nella *Gazzetta Ufficiale* nell'intervallo tra la prima e la seconda riunione, con avvertenza che trattasi di una seconda convocazione.

3. Il presidente dell'assemblea può prorogare al giorno successivo l'assemblea, quando l'ordine del giorno non sia stato esaurito nel giorno stabilito.

4. Qualora nel secondo giorno manchi il numero legale, sono ritenute valide le deliberazioni che fossero state prese nel primo giorno e, per la discussione degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, si deve procedere ad una nuova convocazione con le formalità indicate nel presente articolo per le riconvocazioni in caso di mancanza di numero legale.

5. Nell'assemblea di seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni estranee agli oggetti rimasti all'ordine del giorno della prima.

Art. 9.

1. Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza dei voti dei partecipanti presenti.

Art. 10.

1. Le proposte non comprese nell'ordine del giorno non possono essere discusse, ma l'assemblea può prenderle in considerazione e deliberare che siano iscritte nell'ordine del giorno della successiva riunione.

Art. 11.

1. Con la osservanza delle norme stabilite per le assemblee generali possono essere convocate assemblee straordinarie su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, di tre o più presidenti degli enti autonomi territoriali proprietari di almeno i due decimi delle quote, del governatore o in seguito a deliberazione del Consiglio superiore.

2. Il Consiglio superiore, entro 30 giorni dalla legale presentazione della domanda di cui al comma 1, stabilisce l'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, da riunirsi entro un mese dalla presentazione della domanda stessa.

3. L'ordine del giorno anche di queste assemblee viene compilato dal Consiglio superiore, il quale deve comprendervi le proposte presentate dai sindaci e dai partecipanti.

Art. 12.

1. I verbali dell'assemblea generale sono stesi con le funzioni di ufficiale rogante previste dalla legge per le province ed i comuni, dal segretario generale della Banca o da un dirigente da lui delegato e devono essere firmati, entro un mese da quello dell'adunanza, dal presidente dell'assemblea e da due partecipanti a ciò delegati dall'assemblea.

§ 2 - Consiglio superiore

Art. 13.

1. Il Consiglio superiore si compone:

- a) del governatore;
- b) di 13 consiglieri nominati nell'assemblea generale dei partecipanti con voto maggioritario e trasferibile anche tra liste concorrenti.

2. Il direttore generale interviene alle riunioni del Consiglio e, quando non sostituisce il governatore, ha soltanto voto consultivo.

3. I due vice direttori generali assistono alle riunioni del Consiglio e uno di essi, su designazione del Consiglio superiore, assume l'ufficio di segretario.

Art. 14.

1. I membri del Consiglio superiore ed i componenti del direttorio debbono essere cittadini italiani.

Art. 15.

1. Il Consiglio superiore tiene le sue adunanze in Roma sotto la presidenza del governatore.

2. Esso nomina nella prima sua tornata di ciascun anno quattro dei propri componenti per costituire assieme al governatore il Comitato, che è parimenti presieduto dal governatore e al quale interviene pure il direttore generale con voto consultivo.

3. I due vice direttori generali assistono alle riunioni del Comitato; assume l'ufficio di segretario il vice direttore generale designato all'ufficio di segretario del Consiglio.

4. I membri del Comitato che scadono di carica sono rieleggibili.

5. Le adunanze del Consiglio superiore sono ordinarie e straordinarie.

6. Le prime si tengono di regola una volta al trimestre su invito del governatore; le altre ogni qualvolta il governatore lo ritenga necessario o per domanda motivata di almeno tre dei membri del Consiglio stesso.

7. Il Consiglio è legalmente costituito quando intervengano almeno sette dei suoi componenti, non compreso in detto numero il governatore o chi ne fa le veci.

8. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. Il governatore, o chi ne fa le veci, vota soltanto nel caso di parità di voti. Le votazioni, quando riguardino persone, si fanno per scrutinio segreto; negli altri casi si fanno per voti palesi.

9. Il Comitato si riunisce di regola una volta al mese su invito del governatore; ad esso si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

Art. 16.

1. Il Consiglio superiore esprime il suo parere sulla nomina e sulla revoca del governatore.

2. Per l'adozione di siffatti provvedimenti il Consiglio è convocato in seduta straordinaria su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Per il parere sulla nomina e sulla revoca del governatore, il Consiglio è presieduto dal componente più anziano e le deliberazioni devono

essere prese con la presenza di almeno due terzi dei membri del Consiglio, escluso il governatore, il direttore generale e i vicedirettori e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 17.

1. Per la nomina e la revoca del direttore generale e dei due vice direttori generali le deliberazioni devono essere prese con la presenza di almeno due terzi dei membri del Consiglio e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

2. La convocazione del Consiglio in seduta straordinaria per deliberare sui provvedimenti di cui al comma 1 deve aver luogo a cura del governatore o, secondo i casi, del componente più anziano, quando ne facciano istanza scritta almeno i due terzi dei membri del Consiglio, non compreso il governatore. La convocazione deve aver luogo non oltre venti giorni dalla richiesta.

Art. 18.

1. Al Consiglio superiore spetta l'amministrazione generale della Banca.

2. In conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nonché, per le delibere di cui ai punti 1), 2), 3) e 5) del presente comma, nel rispetto dello statuto del SEBC e delle disposizioni stabilite dalla Banca centrale europea (BCE) in applicazione di esso, il Consiglio:

1) delibera sulla forma e sui distintivi dei biglietti al portatore denominati in euro, dei vaglia cambiari e degli assegni bancari;

2) delibera la creazione e l'emissione dei biglietti denominati in euro e la distruzione di quelli ritirati ed annullati;

3) determina le norme e le condizioni per le operazioni della Banca;

4) assegna alle sedi e alle succursali i fondi per i rispettivi impieghi mensili;

5) nomina i corrispondenti della Banca all'interno e all'estero;

6) delibera i regolamenti interni dell'Istituto;

7) delibera la istituzione di speciali casse di servizio per la cauta custodia dei valori non rinchiusi nelle sagrestie e ne regola l'esercizio;

8) stabilisce le norme riguardanti la cassa centrale;

9) disciplina il servizio delle casse di previdenza degli impiegati e stanziava le somme necessarie al regolare esercizio di esse;

10) determina il numero dei reggenti e dei consiglieri presso le sedi e le succursali;

11) determina la pianta organica del personale, fissa gli stipendi, nomina e revoca gli impiegati;

12) nomina e revoca i reggenti e i consiglieri stabilendo quali tra essi debbano assumere l'ufficio di censore e il servizio di apertura e chiusura delle casse. Del conferimento di siffatte attribuzioni dà comunicazione al Collegio dei sindaci;

13) stabilisce le cauzioni dei cassieri e degli altri impiegati aventi responsabilità materiale, e ne delibera lo svincolo;

14) delibera lo svincolo delle cauzioni dei funzionari;

15) esamina ed approva il bilancio annuale ed il conto dei profitti, delle spese e delle perdite, e ne delibera la presentazione ai sindaci e alla assemblea generale dei partecipanti per la definitiva approvazione. Sentita la relazione dei sindaci, delibera i dividendi da pagarsi ai partecipanti;

16) autorizza i contratti che importano alienazione di immobili per somma superiore a 1.549,37 euro e le transazioni, i concordati e le cessioni riguardanti crediti di somme superiori a 6.197,48 euro, e si pronunzia su tutti quegli altri contratti e sulle azioni giudiziarie che, per la loro importanza, il governatore creda di sottomettere alla sua approvazione (5);

17) delibera la cancellazione delle ipoteche iscritte a favore della Banca, nonché le surrogazioni a favore di terzi, quando il credito non sia interamente estinto, salvo quanto è disposto negli articoli 23 e 24;

18) adotta le deliberazioni occorrenti in relazione al disposto dell'articolo 2;

19) delibera su tutte le altre materie concernenti l'amministrazione generale della Banca che, non essendo esplicitamente demandate all'assemblea generale dei partecipanti, il governatore ritenga di sottoporgli.

Art. 19.

1. I verbali e gli estratti delle deliberazioni del Consiglio superiore o degli organi che da esso emanano sono autenticati dal governatore o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Art. 20.

1. Il Comitato, su richiesta del governatore, è chiamato a dar parere intorno a questioni di speciale importanza, e, occorrendo, a decidere sulle proposte da farsi al Consiglio superiore in ordine ad esse.

2. Il Comitato può, inoltre, prendere decisioni che, essendo di competenza del governatore, questi ritenga di demandargli.

3. Esso può altresì adottare determinazioni particolari in relazione a deliberazioni di massima del Consiglio superiore o in esecuzione di apposite facoltà da esso demandategli.

§ 3 - Sindaci e censori

Art. 21.

1. I sindaci effettivi sono cinque, due i supplenti. Essi rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. I censori non possono essere più di quattro presso ciascuna sede o succursale.

3. I sindaci funzionano collegialmente ed esercitano direttamente presso l'Amministrazione centrale e, direttamente o per mezzo di censori, presso le sedi e le succursali, il controllo sull'amministrazione della Banca in generale.

4. I sindaci si tengono in relazione coi censori sia per le verificazioni delle casse e dei portafogli presso ciascuna sede e succursale, sia per tutte le osservazioni che possono occorrere sull'andamento del servizio in ordine al loro mandato.

5. I sindaci esaminano le situazioni, i bilanci e i conti dei profitti, delle spese e delle perdite, ed esprimono il loro parere sulla distribuzione del dividendo annuale e di un acconto sul dividendo stesso.

6. Possono intervenire alle tornate del Consiglio superiore.

7. Comunicano, ove occorra, al governatore le loro osservazioni e quelle che avessero ricevute dai censori.

8. Ai sindaci viene corrisposto un assegno fisso stabilito dall'assemblea generale, oltre al rimborso delle spese.

Art. 22.

1. I censori prendono contezza dell'andamento degli affari delle sedi e delle succursali presso le quali sono stati nominati e ne rivedono semestralmente il bilancio.

2. Hanno facoltà di assumere dai direttori le informazioni che credono utili all'adempimento del loro mandato.

3. Per incarico dei sindaci, possono chiedere di esaminare i registri, il portafoglio e la situazione della cassa per farne la verifica, la quale in ogni caso deve essere eseguita in modo completo da due di essi almeno una volta ogni trimestre.

4. Riferiscono ai sindaci, per le eventuali comunicazioni al governatore, le proposte e le osservazioni che credono utili all'andamento dell'Istituto, dandone contemporaneamente notizia al direttore della filiale e, nelle sedi, anche al Consiglio di reggenza. A questo scopo esiste presso ciascuna sede e ciascuna succursale un apposito libro per raccogliere le osservazioni che credano di dover notare.

§ 4 - Governatore

Art. 23.

1. Il governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. Egli ha la firma dell'Istituto.

2. Dispone circa la ripartizione, fra le varie categorie delle operazioni, dei fondi assegnati alle sedi e alle succursali per i rispettivi impieghi mensili.

3. Provvede alle operazioni in titoli dello Stato e in divise estere.

4. Dispone, fino all'adozione da parte dell'Italia della moneta unica, secondo le previsioni del trattato, in relazione alle esigenze di controllo della liquidità del mercato, le variazioni alla ragione normale dello sconto e alla misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia, con proprio provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Ha facoltà, in casi eccezionali, di allargare o di restringere le assegnazioni mensili alle sedi e alle succursali, salvo riferirne al Consiglio superiore nella prima adunanza.

6. Propone al Consiglio superiore la nomina e la revoca degli impiegati della Banca, dei reggenti delle sedi e dei consiglieri delle succursali.

7. Regola le promozioni nel personale superiore; nomina i direttori nelle sedi e nelle succursali e i capi delle agenzie; dispone l'assegnazione di essi e i trasferimenti.

8. Fa al Consiglio superiore tutte le proposte che egli giudichi utili alla Banca e al buon andamento dell'amministrazione, sulle quali sia di competenza del Consiglio superiore il deliberare.

9. Al governatore è rimesso tutto quanto nel presente statuto non è espressamente riservato al Consiglio superiore e al Comitato, salva la facoltà di cui al punto 19 dell'articolo 18.

10. Di fronte ai terzi ed al conservatore delle ipoteche, il governatore ha facoltà in tutti i casi, compresi quelli indicati nell'articolo 18, punto 17, senza alcuna limitazione o condizione, di consentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione, la restrizione, le annotazioni e i subingressi nelle ipoteche e nei pegni, ed in genere qualsiasi formalità ipotecaria.

Art. 24.

1. Il governatore, con il concorso del Comitato:

a) presta il consenso a transazioni, concordati, cessioni, relativamente a crediti non superiori a 6.197,48 euro, e ne dà comunicazione al Consiglio superiore;

b) delibera sulle operazioni straordinarie proposte dalle sedi e dalle succursali e ne dà comunicazione al Consiglio superiore.

§ 5 - Direttore generale e vice direttori generali

Art. 25.

1. Il direttore generale ha la firma dell'Istituto per gli atti di ordinaria amministrazione con facoltà di delegazione previa approvazione del governatore.

2. Esegue le deliberazioni del Consiglio superiore, nelle riunioni del quale, quando non sostituisca il governatore, interviene con voto consultivo.

3. Può assistere alle adunanze dei Consigli di reggenza delle sedi e delle Commissioni delle succursali o delegare ad assistervi uno dei vice direttori generali.

4. Regola le promozioni nel personale e l'assegnazione di esso negli uffici dell'Amministrazione centrale e delle filiali, salvo quanto è disposto nell'articolo 23.

5. Stipula i contratti, salva autorizzazione o approvazione del Consiglio superiore nei casi indicati nell'articolo 18, punto 16, e osservando la disposizione dell'articolo 24, comma 1, lettera *a*). Può delegare per la stipulazione, anche mediante semplice lettera, funzionari o impiegati della Banca.

6. Ha facoltà di consentire, senza alcuna preventiva autorizzazione, alla traslazione ed al tramutamento delle rendite nominative sul debito pubblico appartenenti alla Banca, nonché alla cancellazione dei vincoli e delle ipoteche annotate a favore della Banca stessa, tanto sulle dette rendite nominative quanto su qualunque altro titolo di debito dello Stato.

7. Consente la cancellazione di ipoteche o la restituzione di pegni, nonché le surrogazioni a favore di terzi quando il credito della Banca, garantito con le ipoteche e con i pegni, sia integralmente estinto. Può consentire altresì la postergazione nonché la riduzione e la restrizione delle ipoteche, la restituzione parziale dei pegni e la parziale surrogazione in favore di terzi in proporzione della avvenuta diminuzione del credito.

8. Di fronte ai terzi ed al conservatore delle ipoteche, il direttore generale ha facoltà in tutti i casi, compresi quelli indicati nell'articolo 18, punto 17, senza alcuna limitazione o condizione, di consentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione, la restrizione, le annotazioni e i subingressi nelle ipoteche e nei pegni, ed in genere qualsiasi formalità ipotecaria.

Art. 26.

1. Il direttore generale surroga il governatore nel caso di sua assenza o di impedimento in tutte le funzioni che competono al governatore medesimo in virtù della carica.

2. Di fronte ai terzi, al conservatore delle ipoteche, all'amministrazione del debito pubblico ed agli altri pubblici uffici, la firma del direttore generale fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del governatore.

Art. 27.

1. I due vice direttori generali coadiuvano il direttore generale nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surrogano in caso di assenza o impedimento. Nella eventualità di assenza o impedimento contemporanei del governatore e del direttore generale ciascuno di essi può surrogarli.

2. Di fronte ai terzi, al conservatore delle ipoteche, all'amministrazione del debito pubblico ed agli altri pubblici uffici, la firma di uno dei vice direttori generali fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del governatore e del direttore generale.

§ 6 - Amministrazione delle sedi

Art. 28.

1. In ciascuna sede vi è un Consiglio di reggenza.

2. I reggenti sono scelti tra le persone aventi profonda conoscenza della economia locale. Il loro numero varia, in ragione dell'importanza degli affari delle singole sedi, da sette a quattordici ed è elevabile fino a venti per le sedi site in comuni capoluoghi di regione.

3. Il direttore della sede fa parte del Consiglio con voto deliberativo.

4. I reggenti sono nominati dal Consiglio superiore, sopra una lista doppia proposta dal governatore, per sei anni e scadono per metà ogni triennio. Essi sono rieleggibili.

5. I membri del Consiglio superiore nominati dall'assemblea sono di diritto reggenti, oltre quelli di cui al comma 2, presso le sedi ove sono stati rispettivamente eletti.

6. Ogni Consiglio nomina annualmente fra i reggenti un presidente e un segretario, i quali possono essere rieletti.

Art. 29.

1. Il Consiglio di reggenza si aduna di regola una volta al mese, e tutte le altre volte che il presidente lo giudichi necessario, o quando tre reggenti ne facciano domanda.

2. Non è valida alcuna deliberazione senza la presenza della maggioranza dei reggenti in carica, con esclusione di quelli aventi funzioni di censore, che intervengono con voto consultivo.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

4. Le votazioni riguardanti persone sono fatte per voto segreto, le altre per voto palese.

Art. 30.

1. Il Consiglio di reggenza è incaricato dell'amministrazione della sede, nei limiti stabiliti dal presente statuto, del funzionamento delle Commissioni di sconto, del servizio dell'apertura e chiusura giornaliera delle sagrestie e delle verifiche di cassa. Esso stabilisce i turni del caso.

2. Al reggente di turno avente l'attribuzione dell'apertura e chiusura giornaliera di cassa viene consegnata una delle tre chiavi della sagrestia. A sua volta il detto reggente consegna la chiave direttamente nelle mani del proprio collega subentrante.

3. Il Consiglio di reggenza vigila affinché siano osservate le prescrizioni e le istruzioni dell'Amministrazione centrale.

4. Rivede il conto mensile delle operazioni della propria sede.

5. Presenta al governatore il preventivo delle spese di amministrazione della sede.

6. Esamina le proposte di transazione e di concordato dei debitori della sede, pronunciandosi sull'accettazione o sul rigetto. Per mezzo del consigliere superiore può richiamare l'attenzione del governatore e del Consiglio superiore su provvedimenti che crede utili alla sede e all'Istituto.

Art. 31.

1. Due reggenti per turno, esclusi quelli aventi funzioni di censore, e il direttore compongono la Commissione chiamata a deliberare sull'ammissione delle cambiali presentate.

2. Nessuna cambiale può essere ammessa senza il voto favorevole del direttore e di un altro membro della detta Commissione.

3. Non possono essere ammesse cambiali con firme di impiegati della Banca.

4. Le cambiali, che portino la firma di reggenti o di consiglieri o di loro ditte o di società commerciali nelle quali essi esercitino qualche funzione, non possono essere ammesse se non da una Commissione alla quale essi non partecipino.

§ 7 - Succursali

Art. 32.

1. Le succursali hanno un direttore e dei consiglieri.
2. Il numero dei consiglieri varia, in ragione dell'importanza degli affari delle singole succursali, da quattro a dieci ed è elevabile fino a quattordici per le succursali site in comuni capoluoghi di regione.
3. I consiglieri sono nominati dal Consiglio superiore, sopra una lista doppia proposta dal governatore, per due anni e si rinnovano per metà ogni anno.
4. Ove il numero sia dispari, la rinnovazione ha luogo nel primo anno per numero minore.
5. Essi sono rieleggibili.

Art. 33.

1. Due consiglieri per turno, esclusi quelli aventi funzioni di censore, e il direttore, che la presiede, compongono la Commissione chiamata a deliberare sull'ammissione delle cambiali presentate.
2. Nessuna cambiale può essere ammessa senza il voto favorevole del direttore e di un consigliere.
3. Per le cambiali munite delle firme d'impiegati della Banca o di consiglieri di sconto, si osservano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 31.

Art. 34.

1. I consiglieri, sotto la presidenza del direttore, si riuniscono almeno due volte ogni anno.
2. Il direttore, sentito il parere dei consiglieri di turno, propone al governatore le transazioni e i concordati coi debitori della succursale.
3. È nelle attribuzioni dei consiglieri aventi funzioni di censore il servizio della apertura e della chiusura delle sagrestie. A questo scopo viene ad essi, per turno, consegnata una delle tre chiavi delle sagrestie stesse. La consegna ha luogo direttamente nelle mani del funzionario subentrante.

§ 8 - Direttori

Art. 35.

1. La direzione degli uffici e delle operazioni di ciascuna sede e succursale della Banca è esercitata da un direttore alle dipendenze e sotto la sorveglianza dell'Amministrazione centrale e, nelle sedi, sotto la sorveglianza anche del rispettivo Consiglio di reggenza.

2. I direttori rappresentano la Banca di fronte ai terzi, sia nei giudizi, sia in tutti gli atti e contratti che riguardano la rispettiva sede o succursale, senza bisogno di speciale delega, salvo quella del direttore generale di fronte al conservatore delle ipoteche per le formalità ipotecarie menzionate nell'articolo 25, e salvo la preventiva deliberazione del Consiglio superiore nei casi specificati all'articolo 18.

3. I direttori delle filiali site in comuni capoluoghi di regione, nei limiti stabiliti dai regolamenti interni dell'Istituto, coordinano l'attività delle filiali della regione ed espletano compiti attribuiti alla Banca in materia di vigilanza bancaria con riferimento all'intero territorio regionale.

4. I direttori propongono all'Amministrazione centrale le transazioni ed i concordati con i debitori della Banca, sentiti i Consigli di reggenza nelle sedi e le Commissioni nelle succursali.

5. Firmano la corrispondenza, i vaglia, gli assegni bancari, i mandati di pagamento, le quietanze delle cambiali su piazza, le girate, e i trasferimenti di titoli nominativi intestati ad essi, nella loro qualità, o alla Banca, in garanzia di operazioni o per cauzioni di cariche nelle rispettive sedi e succursali. Previo consenso del direttore generale e sotto la propria responsabilità, possono delegare al cassiere e ad altro impiegato alcuna delle suddette firme.

6. Ripartiscono le somme poste a disposizione della rispettiva sede o succursale nelle varie categorie di operazioni, osservate le istruzioni del direttore generale.

Art. 36.

1. Qualora avvenga improvvisamente la mancanza o l'impedimento del direttore di una sede, il presidente del Consiglio di reggenza, o chi ne fa le veci, provvede, là dove non vi sia un vice direttore, alla surrogazione provvisoria, assumendo egli stesso la direzione o delegandovi un altro reggente, e dando immediato avviso al governatore.

2. Se le ipotesi prevedute nel comma 1 si verificano nelle succursali non provviste di vice direttore, assume la direzione provvisoria il più anziano di nomina e di età dei consiglieri presenti, che ne riferisce immediatamente al governatore.

Art. 37.

1. Il governatore ha facoltà in ogni caso di delegare un ispettore o un altro impiegato della Banca ad assumere temporaneamente la direzione di sedi o succursali.

2. I reggenti, i consiglieri, gli impiegati delegati dal governatore e i vice direttori, che sostituiscono temporaneamente i direttori delle sedi e delle succursali, hanno tutte le attribuzioni e le facoltà di questi.

§ 9 - Agenzie

Art. 38.

1. L'ordinamento amministrativo e il regime delle operazioni delle agenzie sono stabiliti dal Consiglio superiore su proposta del governatore.

TITOLO III

OPERAZIONI DELLA BANCA

Art. 39.

1. Per il perseguimento degli obiettivi e per lo svolgimento dei compiti propri del SEBC la Banca d'Italia può compiere tutti gli atti e le operazioni consentiti dallo statuto del SEBC, nel rispetto delle condizioni stabilite in attuazione dello stesso.

Art. 40.

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 39, la Banca può compiere tutti gli atti e le operazioni che le consentono di provvedere al pieno svolgimento degli altri compiti ad essa attribuiti, nonché, nel rispetto di eventuali limiti derivanti dall'applicazione del capo IV dello statuto del SEBC (6), alla gestione del patrimonio e all'amministrazione del personale in servizio e in quiescenza. In particolare, essa può:

- a) emettere titoli al portatore;
- b) emettere vaglia cambiari e assegni bancari;
- c) ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in altro modo vincolati;

- d) ricevere somme in conto corrente, con o senza interesse, rimborsabili a vista o a termine;
- e) negoziare strumenti finanziari;
- f) acquistare e alienare beni mobili;
- g) costruire, acquistare e alienare beni immobili; riscuotere per conto dei privati, di società o di altri enti titoli esigibili nello Stato e all'estero e, in generale, fare il servizio di cassa per conto e a rischio di terzi.

Art. 41.

1. La Banca d'Italia esercita il servizio di tesoreria provinciale, a tenore di speciali convenzioni; e, alle condizioni che siano deliberate dal Consiglio superiore, può disimpegnare altri servizi per conto del Tesoro dello Stato.

Art. 42.

1. La Banca d'Italia esercita il servizio delle Stanze di compensazione esistenti e di quelle che, su conforme parere della Banca stessa, potranno essere istituite.
2. Presso le Stanze di compensazione la Banca d'Italia può compiere operazioni di prorogati pagamenti.

§ 1 - *Norme per le operazioni*

Art. 43.

1. Alle operazioni di anticipazione contro pegno erogate dalla Banca d'Italia in attuazione di quanto previsto dagli articoli 39 e 40 del presente statuto non si applicano, in conformità di quanto dispone l'articolo 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le disposizioni relative alla revocabilità degli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie, nei casi di procedure fallimentari.
2. I titoli, valori o merci dati in pegno stanno a garantire qualsiasi ragione o diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Banca anche in dipendenza di altre operazioni.
3. Le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo costituite a favore della Banca d'Italia stanno di pieno diritto a garantire, con l'intero loro valore, anche qualsiasi altro credito diretto ed indiretto della Banca stessa, pur se non liquido ed esigibile, verso lo stesso debitore, ed anche se sorto anteriormente o successivamente alla operazione garantita.

TITOLO IV

BILANCI, UTILI, SPESE E PERDITE, RISERVE

Art. 44.

1. Ogni anno devono essere fatti il bilancio e l'inventario dell'attivo e del passivo dell'Istituto.

2. Deve essere pure fatto il conto dimostrativo dei profitti, delle spese e delle perdite dell'esercizio annuale.

3. I profitti sono quelli conseguiti durante l'anno tanto dalle operazioni ordinarie quanto da quelle straordinarie e dai recuperi sulle sofferenze ammortizzate.

4. Le spese comprendono quelle di ordinaria amministrazione, quelle per rifornimento della riserva metallica, quelle per l'emissione dei biglietti al portatore e simili, le tasse e gli altri oneri prescritti dalle leggi, e le somme eventualmente erogate a scopo di beneficenza o per contributi a opere di interesse pubblico nei limiti annualmente fissati dal Consiglio superiore.

5. Alle dette spese devono aggiungersi, per accertare l'ammontare degli utili netti disponibili, anche le sofferenze dell'esercizio, gli occorrenti ammortamenti ed oneri consimili nonché le rate di ammortizzazione delle spese che il Consiglio superiore giudicasse ripartibili in più esercizi.

6. Gli utili netti, conseguiti secondo il bilancio approvato, dopo avere da essi prelevata la somma che il Consiglio superiore crederà di stabilire per la graduale costituzione di un fondo di riserva ordinaria fino a concorrenza del 20 per cento degli utili netti, sono assegnati ai partecipanti, per la quota di loro partecipazione.

7. Col residuo, sempre su proposta del Consiglio superiore, possono essere costituiti eventuali fondi speciali e riserve straordinarie mediante utilizzo di un importo non superiore al 20 per cento degli utili netti complessivi e può essere distribuito ai partecipanti, ad integrazione del dividendo, un ulteriore importo non eccedente il 4 per cento del capitale.

8. La restante somma è devoluta allo Stato, in applicazione dell'articolo 3 del decreto ministeriale 31 dicembre 1936 emanato in esecuzione del regio decreto-legge 5 settembre 1935, n. 1647.

9. La riserva ordinaria, se diminuita per ammortizzazione di perdite o per qualsiasi altra ragione, deve, salvo il disposto dell'articolo 46, essere al più presto interamente reintegrata.

Art. 45.

1. Le riserve sono impiegate nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio superiore.

2. I frutti relativi agli investimenti delle riserve sono destinati in aumento delle medesime.

Art. 46.

1. Dai frutti annualmente percepiti sugli investimenti delle riserve, può essere, su proposta del Consiglio superiore e con l'approvazione dell'assemblea ordinaria, prelevata e distribuita ai partecipanti, *pro* quota delle singole partecipazioni, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 44, una somma non superiore al 4 per cento dell'importo delle riserve medesime, quali risultavano dal bilancio approvato nell'assemblea ordinaria dell'anno precedente.

Art. 47.

1. Il conto dei profitti, delle spese e delle perdite deve essere presentato ai sindaci, insieme col bilancio annuale, non più tardi del 15 aprile di ogni anno. Con la scorta del conto medesimo, il Consiglio superiore, udita la relazione dei sindaci, delibera l'assegnazione degli utili e il dividendo da distribuirsi ai partecipanti, e da pagarsi effettivamente dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea generale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 48.

1. I componenti del direttorio, i funzionari generali, i direttori delle sedi e succursali e tutti gli altri impiegati non possono appartenere ad altri enti di credito, esercitare commercio, fare operazioni di borsa, essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi società, interessarsi in società in nome collettivo, né assumere responsabilità in società in accomandita.

2. Il Consiglio superiore può tuttavia consentire eccezionalmente che si assumano i compiti di cui al comma 1, purché limitati alle funzioni di amministratore presso società o altri enti, quando si riconosca che ciò sia nell'interesse della Banca. Può identicamente consentire che si assumano funzioni di sindaco da parte soltanto di impiegati aventi grado non superiore a quello di capo servizio o equiparato.

Art. 49.

1. I senatori e i deputati e le altre persone che dedicano la loro attività al disimpegno di cariche di carattere politico non possono far parte dei Consigli della Banca.

2. Sono altresì esclusi da far parte del Consiglio superiore della Banca i dipendenti e coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche o altri soggetti operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria, i dirigenti e gli impiegati della pubblica amministrazione, nonché, in ogni caso, tutti coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi con la Banca in considerazione della posizione personale o delle cariche ricoperte.

3. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche per le nomine deferite al Consiglio superiore ai sensi dell'articolo 18, punto 12, del presente statuto.

Art. 50.

1. I reggenti delle sedi e i consiglieri delle succursali devono essere cittadini italiani e domiciliati nel comune dove sono chiamati ad esercitare il loro ufficio, o almeno nella regione.

Art. 51.

1. I funzionari e gli impiegati sono obbligati al più rigoroso segreto per tutto ciò che riguarda la Banca ed i suoi rapporti con i terzi.

Art. 52.

1. I funzionari della Banca, nel caso di fallimento o anche di semplice sospensione di pagamenti, nonché negli altri casi accennati all'articolo 2382 del vigente codice civile, cessano immediatamente dal loro ufficio.

Art. 53.

1. I funzionari della Banca ricevono medaglie di presenza, l'importo delle quali è fissato dall'assemblea generale.

2. I membri del Consiglio superiore ricevono per questo ufficio, in luogo di medaglie di presenza, un'assegnazione che viene fissata complessivamente dall'assemblea generale dei partecipanti oltre a rimborsi di spese.

Art. 54.

1. Devono possedere, in piena e libera proprietà, titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, valutati al corso corrente alla data del deposito:

a) i membri del Consiglio superiore, i componenti del direttorio, i reggenti delle sedi, i consiglieri delle succursali e delle agenzie di prima classe, nella misura determinata dall'assemblea generale dei partecipanti;

b) gli impiegati dal grado di capo d'agenzia in su, nella misura determinata dal Consiglio superiore.

Art. 55.

1. I titoli posseduti ai sensi dell'articolo 54 s'intendono costituiti dalle persone indicate nell'articolo stesso a garanzia della rispettiva carica, e rimangono vincolati e inalienabili per tutta la durata delle funzioni e degli uffici rispettivi. Per quelli dei membri del Consiglio superiore e dei membri del direttorio non può essere deliberato lo svincolo se non dopo approvato dall'assemblea generale dei partecipanti il bilancio dell'anno nel quale sono cessate le loro funzioni; per tutti gli altri lo svincolo non può essere deliberato se non sei mesi dopo che il Consiglio abbia preso atto della cessazione delle rispettive funzioni.

2. Tutti i detti titoli rimangono depositati, finché dura il vincolo, nelle casse della Banca.

